



TRIBUNALE DI PISA

DANNO ALLA PERSONA - DATI ORIENTATIVI

Premesso che per le ipotesi rientranti nella previsione della L.n.57/2001 si applicano ovviamente i criteri di liquidazione ivi previsti, per le ipotesi di risarcimento del danno alla persona, estranee a tale previsione, si farà riferimento ai criteri che seguono:

A) DANNO ALLA SALUTE TEMPORANEO

-inabilità totale: da € 39,00 ad € 65,00 al giorno

-inabilità parziale: in percentuale rispetto alla totale

B) DANNO ALLA SALUTE PERMANENTE

Percentuale di invalidità	Importo a punto (in euro)	
1% - 9%		Si fa integrale riferimento ai criteri di liquidazione previsti dall'art. 5 comma 2° lett. a) L. 57/2001 e successivi aggiornamenti (si veda da ultimo il D.M. 3 giugno 2004).
10%	2.090,00	Si applica sul totale il correttivo in diminuzione, con il crescere dell'età del soggetto, dello 0,5% per ogni anno di età a partire dal 21°anno.
11%	2.152,70	
12%	2.215,40	
13%	2.278,10	
14%	2.340,80	
15%	2.403,50	
16%	2.466,20	
17%	2.528,90	
18%	2.591,60	
19%	2.654,30	
20%	2.717,00	
21%	2.779,70	
22%	2.842,40	
23%	2.905,10	
24%	2.967,80	
25%	3.030,50	
26%	3.093,20	
27%	3.155,90	
28%	3.218,60	

29%	3.281,30	
30%	3.344,00	
31%	3.406,70	
32%	3.469,40	
33%	3.532,10	
34%	3.594,80	
35%	3.657,50	
36%	3.720,20	
37%	3.782,90	
38%	3.845,60	
39%	3.908,30	
40%	3.971,00	
41%	4.033,70	
42%	4.096,40	
43%	4.159,10	
44%	4.221,80	
45%	4.284,50	
46%	4.347,20	
47%	4.409,90	
48%	4.472,60	
49%	4.535,30	
50%	4.598,00	
51%	4.660,70	
52%	4.723,40	
53%	4.786,10	
54%	4.848,80	
55%	4.911,50	
56%	4.974,20	
57%	5.036,90	
58%	5.099,60	
59%	5.162,30	
60%	5.225,00	
61%	5.287,70	
62%	5.350,40	
63%	5.413,10	
64%	5.475,80	
65%	5.538,50	
66%	5.601,20	
67%	5.663,90	
68%	5.726,60	
69%	5.789,30	
70%	5.852,00	
71%	5.914,70	
72%	5.977,40	
73%	6.040,10	

74%	6.102,80
75%	6.165,50
76%	6.228,20
77%	6.290,90
78%	6.353,60
79%	6.416,30
80%	6.479,00
81%	6.510,35
82%	6.541,70
83%	6.573,05
84%	6.604,40
85%	6.635,75
86%	6.667,10
87%	6.698,45
88%	6.729,80
89%	6.761,15
90%	6.792,50
91%	6.823,85
92%	6.855,20
93%	6.886,55
94%	6.917,90
95%	6.949,25
96%	6.980,60
97%	7.011,95
98%	7.043,30
99%	7.074,65
100%	7.106,00

Il danno biologico, risultante dall'applicazione della tabella, è suscettibile di ulteriore risarcimento in presenza di particolari situazioni soggettive del danneggiato da dedursi e provarsi volta per volta

C) DANNO MORALE DA MORTE

- Morte di figlio convivente : da € 104.500,00 ad € 209.000,00
- Morte di figlio non convivente : da € 83.600,00 ad € 167.200,00
- Morte di un genitore rispetto a figlio minorenne o maggiorenne convivente : da € 83.600,00 ad € 167.200,00
- Morte di un genitore rispetto a figlio maggiorenne non convivente : da € 52.250,00 ad € 104.500,00
- Morte di un fratello convivente : da € 52.250,00 ad € 104.500,00
- Morte di un fratello non convivente : da € 31.350,00 ad € 83.600,00
- Morte di un nonno convivente: fino ad € 31.350,00
- Morte di un nipote convivente: fino ad € 52.250,00
- Morte del coniuge (non separato) : da € 83.600,00 ad € 209.000,00

**Le ipotesi non espressamente previste vengono liquidate caso per caso
quando
si ritenga ugualmente sussistente il danno in questione**

**D) DANNO MORALE DA LESIONI (proprie)
da un terzo alla metà dell'importo globale liquidato per danno
biologico (permanente + temporaneo)**

**E) DANNO MORALE DA LESIONI DI UN CONGIUNTO
se ritenuto sussistente si liquida caso per caso**